



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GUARNACCIA"
Scuola Polo Regionale per il Potenziamento delle Attività Musicali e Teatrali D.M. 851/2017
Via Marconi, 8 – 94016 PIETRAPERZIA – Tel - 0934-461069 – Fax 0934 401435
C.M. ENIC810007; C.F.: 910224108663; C.U: UFEY9M

PEC: enic810007@pec.istruzione.it PEO: enic810007@istruzione.it Sito Web www.icquarnaccia.edu.it

**Personale della scuola, Docente e Ata
Direttore ss. gg. aa.**

Atti

Albo

Sito web

Oggetto: *Regime di incompatibilità professionali o lavorative del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni e autorizzazione all'esercizio libera professione (art. 508 del T.U., DLgs n. 297/1994; art. 53 del d.lgs. n. 165/2001). A.s. 2025/2026*
Precisazioni e invito ad adempiere

In riferimento a quanto in oggetto, si trasmettono alcune indicazioni riguardanti il regime di incompatibilità professionali o lavorative del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni e di autorizzazione all'esercizio della libera professione. Si tratta di un'integrazione sintetica delle norme vigenti in materia di incompatibilità tra lavoro autonomo e rapporto di lavoro alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione. La presente comunicazione interna costituisce, inoltre, un'integrazione al codice di comportamento già reso pubblico.

Tutto ciò in attuazione della previsione dell'art. 18 del C.C.N.L. 4.8.95, il quale richiama l'obbligo del lavoratore, proprio all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro – sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato – entro 30 giorni e sotto la sua responsabilità, a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità, ovvero, in caso contrario, a presentare dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.

L'inosservanza di tali prescrizioni, infatti, comporta la mancata stipula del contratto, la risoluzione degli eventuali rapporti già instaurati e l'erogazione di sanzioni nei casi di inottemperanza.

Pertanto, laddove qualcuno si trovi nella situazione di incompatibilità descritta (si veda scheda seguente) è invitato a scegliere per la cessazione dell'attività incompatibile o per la decadenza dall'impiego (risoluzione del rapporto di lavoro). Al riguardo si evidenzia che la presente, per il personale che si trovi in situazione di incompatibilità, costituisce diffida a cessare dalla stessa, in quanto obbligo per il dipendente a rimuovere la causa di incompatibilità (Cons. Giust. Amm. Sic., 01.06.1993, n. 210).

Si invitano, pertanto, tutti gli interessati a presentare presso l'ufficio di segreteria, entro e non oltre venerdì, 30 ottobre 2025, idonea dichiarazione utilizzando l'apposito modulo specificando la sussistenza di qualcuna delle condizioni che vengono descritte come incompatibili e/o soggette a preventiva autorizzazione da parte della Dirigente Scolastica.

Si precisa che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 407 del 2005, ha precisato che le disposizioni riguardanti l'incompatibilità e l'autorizzazione all'esercizio della libera professione si applicano anche al personale

Firmato digitalmente dalla DS Salvina Cosentino

con contratto a tempo determinato, seppure impiegato su spezzoni di orario teoricamente paragonabili a tempo parziale.

La normativa, infatti, prevede la possibilità di rapporto di lavoro a tempo parziale solo per il personale con contratto a tempo indeterminato; al personale a tempo determinato si applicano le medesime norme sull'incompatibilità riguardanti le attività extra-istituzionali svolte dal personale a tempo indeterminato, a nulla rilevando eventuali spezzoni d'orario teoricamente paragonabili ad un tempo parziale ma non equiparabili.

Si fanno seguire schede illustrative relative alla normativa vigente e ad alcuni esempi di incompatibilità. Inoltre, si invita il personale interessato a volere utilizzare il modulo utilizzabile per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione, ove consentita, che troverà sia nella modulistica della piattaforma Nuvola che in allegato. Il modulo firmato dovrà essere trasmesso esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo enic810007@istruzione.it.

***La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Salvatrice Faraci***

Sintetico sviluppo normativo relativo al lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione
--

- l'art. 98 della Costituzione recita *"i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione"*;
- l'ordinamento sancisce e tutela un obbligo di fedeltà (v. art. 2105 c.c.) che, tra l'altro, impedisce al lavoratore, anche con rapporto di lavoro privato, di *"trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore"*;
- l'art. 1, commi da 56 a 60, della legge 662 ha ribadito il divieto per il dipendente di *"svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa"*;
- il pubblico dipendente è obbligato - all'atto della stipulazione di contratto di lavoro individuale (a tempo indeterminato o determinato) con la P.A. e sotto la sua responsabilità - a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità ovvero, in caso contrario, a presentare dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro. L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporta la mancata stipulazione del contratto o, per i rapporti già instaurati, l'immediata risoluzione dei medesimi;
- l'espletamento di attività lavorative incompatibili con il rapporto di pubblico impiego, oltre che provocare effetti decadenziali o disciplinari, può causare situazioni rilevanti sul piano della responsabilità patrimoniale per danno erariale (la Corte dei conti - Sez. Umbria - con sentenza 11.03.1996, n. 152);
- Il divieto è sanzionabile, in caso di violazione, con il configurarsi di una giusta causa di recesso e causa di decadenza dall'impiego;

Firmato digitalmente dalla DS Salvatrice Faraci

- l'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 al comma 7 stabilisce che: *"I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza...In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti";*
- La Corte costituzionale inoltre, con la sentenza n. 407 del 2005, ha avuto occasione di precisare che il regime di incompatibilità trova applicazione anche nei confronti del personale insegnante temporaneo, giacché l'art. 541, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994 estende al personale docente non di ruolo, al quale sono affidati incarichi o supplenze, le norme dettate per i docenti di ruolo;

Nella scuola, in particolare:

- Per quanto concerne le attività di insegnamento in scuole non statali, il rapporto di lavoro intercorrente tra un docente ed un' organizzazione scolastica (privata o paritaria o appartenente ad Ente diverso dallo Stato, ad es. un Comune) assume caratteri di continuità, subordinazione e professionalità tali da condurre ad escludere il concetto del "libero insegnamento" (v. Cons. Stato, VI, 17.02.1989, n. 609), restando perciò incompatibile con la funzione docente contemporaneamente assolta in scuola statale (art. 508, comma 10);
- l'articolo 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, prevede che l'impiegato non possa *"esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati"*.
- l'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ("testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado") ribadisce che *"il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati"*;
- La Circolare Funzione Pubblica n. 3/97 e L. 662/96, c. 61 precisa che: "la violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego;
- la violazione del divieto di attività non autorizzata diventa giusta causa di licenziamento.

Principali riferimenti normativi

La disciplina più specificamente riferita alle scuole è attualmente rinvenibile nell'art. 508 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico della scuola), nell'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, trasfuso nell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e in alcune clausole dei contratti in vigore nel comparto scuola. Inoltre, l'art. 48 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, estende al personale docente dipendente da enti locali le norme dell'art. 508

Firmato digitalmente dalla DS Salvatrice Faraci

citato (esclusi i commi 4 e 16) ed attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza di adottare i provvedimenti di divieto di lezioni private e di autorizzazione all'esercizio di libere professioni, ricorribili al sindaco o al presidente della provincia che decidono in via definitiva. Per le procedure di autorizzazione va applicato l'art. 53, comma 10 del D.Lgs. 165/2001 citato. Nel caso di incarichi conferibili da parte di pubbliche amministrazioni, l'autorizzazione si intende accordata se entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta non venga adottato un motivato provvedimento di diniego. Negli altri casi, la mancata adozione di un provvedimento esplicito equivale a diniego di autorizzazione. Con sentenza n. 129/1998 il TAR Piemonte ha affermato che l'autorizzazione a collaborazioni o consulenze rese all'esterno dell'amministrazione in modo occasionale o non collidente con gli interessi dell'Amministrazione stessa non può essere negata se non con provvedimento motivato, che spieghi perché il dipendente richiedente non può svolgere l'incarico. Circa la competenza al rilascio dell'autorizzazione, anche in relazione al compiuto assetto autonomistico decorrente dall'1/9/2000 a seguito dell'entrata in vigore del DPR 8 marzo 1999, n. 275, essa è da ritenersi intestata al/la Dirigente scolastico/a, che esercita le funzioni di cui al D.Lgs. 59/1998 mediante provvedimenti idonei a diventare definitivi (quindi insuscettibili di ricorso amministrativo) entro 15 giorni dalla pubblicazione all'albo (vedi artt. 14 e 16 del DPR 275/1999). La durata dell'autorizzazione deve coincidere con il periodo in cui gli impegni orari restino immutati, dovendosi valutare la compatibilità di fatto. La Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla finanziaria 1997), ha introdotto varie innovazioni all'impianto normativo preesistente, applicabili anche al personale scolastico. In particolare, l'art. 1, commi 56-60, ribadisce il divieto per il dipendente a tempo pieno di *“svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa”*. La violazione del divieto si può configurare come giusta causa di recesso o di decadenza dall'impiego. Eccezioni al divieto sono il part-time, lo svolgimento di libere professioni o le prestazioni di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego e rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. La materia che concerne il rapporto di lavoro dei docenti a tempo parziale è disciplinata dall'O.M. n. 446 del 22/7/1997, emanata in applicazione delle norme del C.C.N.I./1995 e delle innovazioni introdotte con le Leggi n. 662/1990 e n. 140/1997 ed integrata con l'O.M. n. 55 del 13/2/1998. Anche l'art. 39 del C.C.N.L. 2006-2009 detta le norme pattizie sul tema, e specificamente il comma 9 stabilisce che *“al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto”*.

Al riguardo si elencano i casi più frequenti di incompatibilità e di compatibilità rilevati nel comparto scuola:

A) Per il personale con rapporto a tempo pieno risulta l'assoluta incompatibilità nei seguenti casi:

- attività, onerose o gratuite, che oltrepassino i limiti della saltuarietà e occasionalità;
- cariche in società costituite a fini di lucro (art. 60 D.P.R. n. 3/1957);
- le libere professioni (salvo i casi riferiti a personale in part-time e quelli ammessi da regimi normativi speciali, come per es. i docenti, di cui si tratterà nel paragrafo 4);
- l'incompatibilità non concerne il personale in distacco o aspettativa sindacale o per cariche elettive quando le attività sono connesse all'esercizio del proprio mandato;
- i docenti non possono impartire lezioni private agli allievi frequentanti il proprio istituto, per gli altri allievi c'è l'obbligo di informare il Capo di Istituto e l'attività dev'essere compatibile con le esigenze di funzionamento della scuola;
- l'insegnamento in scuole non statali, avendo carattere di continuità, subordinazione e professionalità, è incompatibile con l'insegnamento in scuole statali;
- sono incompatibili le altre attività lavorative quando rivestono, oltre il carattere della continuità (cioè non saltuarie od occasionali), quello della professionalità (prevalente rispetto ad altre).

Firmato digitalmente dalla DS Salvatrice Faraci

B) Sono, invece, compatibili e possono essere svolte senza alcuna autorizzazione:

- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
- le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente protetti (collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili);
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari; gli incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per svolgere i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di esse distaccati o in aspettativa non retribuita; le partecipazioni a società a titolo di semplice socio.

C) Sono astrattamente compatibili, ma devono essere preventivamente autorizzati:

- gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso;
- gli incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche (commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, commissioni di vigilanza, collaborazioni, ecc.), per i quali deve essere valutata la non interferenza con l'attività principale;
- le partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare, quando l'impegno richiesto sia modesto e non abituale o continuato durante l'anno;
- le cariche in società cooperative ovvero enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato (art. 60 D.P.R. n. 3/1957 e Legge n. 59/1992 sulle società cooperative). In particolare, le partecipazioni attive a società cooperative, ivi comprese casse rurali, sono ammesse purché l'impegno e le modalità di svolgimento non interferiscano con l'attività ordinaria;
- le partecipazioni in qualità di amministratore a società cooperative, ivi comprese casse rurali, purché non vi sia conflitto di interessi tra attività gestionale del dipendente e competenze dell'Amministrazione;
- l'attività di amministratore di condominio, purché l'impegno riguardi la cura dei propri interessi;
- altre attività rese anche a titolo gratuito, delle quali va valutata caso per caso la compatibilità con il rapporto di lavoro principale;
- le libere professioni esercitate dal personale docente, alle condizioni che verranno descritte di seguito

Riferimenti legati alla vasta ***giurisprudenza in merito a situazioni di incompatibilità***:

1) Attività non compatibili:

- a. insegnante o istruttore presso scuole-guida (Cons. Stato, II, parere 6/2/1985 n. 302 e VI, sent. 10/8/1989 n. 1080);
- b. gestore di farmacia (Cons. Stato, VI, 31/12/1984 n. 737);
- c. agente assicurativo a gestione libera (Cons. Stato, VI, 20/5/1982 n. 268);
- d. agente mandatario SIAE (Cons. Stato, VI, 9/8/1981 n. 510);
- e. titolare o gestore di laboratorio di analisi cliniche (Cons. Stato, 3/8/1989 n. 973);
- f. attività artigianale esercitata in maniera continuativa, professionale e lucrativa per la produzione di beni o la prestazione di servizi (Cons. Stato, V, 16/5/1989 n. 297 e Cons. Stato, VI, 24/9/1993 n. 629);
- g. odontotecnico (Cons. Stato, VI, 28/6/1994 n. 1080);

Firmato digitalmente dalla DS Salvatrice Faraci

- h. cariche presso banche aventi finalità di lucro (Cons. Stato, VI, 24/10/1991 n. 705);
- i. lettore presso Università (TAR Umbria, n. 303/1991);
- j. titolare di agenzia di viaggi (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 28/1/1998 n. 25).

2) Attività compatibili:

- a. attività libere di espressione artistica (musica, pittura, scultura), letteraria, giornalistica, pubblicistica (Cons. Stato, II, parere 14/1/1981 n. 1485);
- b. fotografo e grafico (Tar Veneto, 5/11/1981 n. 074);
- c. investigatore privato (Cons. Stato, VI, 10/10/1983 n. 720);
- d. amministratore di condominio, purchè per curare interessi personali (Cons. Stato, VI, 29/7/1991 n. 487; Corte dei conti, sentenza deposita l'8 settembre 2014 n. 159);
- e. notaio (Cons. Stato, VI, 21/5/1984 n. 297);
- f. presidente di cassa rurale artigiana (Cons. Stato, VI, 21/1/1993 n. 68);
- g. medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (Cons. Stato, VI, sentenza 4/3/2003).

Anagrafe delle prestazioni

L'art. 24 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha previsto l'istituzione di un'anagrafe delle prestazioni, nella quale è nominativamente iscritto il personale dipendente pubblico. La Circolare della Funzione Pubblica n. 5 del 29/5/1998 contiene un riepilogo degli adempimenti da effettuare entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento all'anno precedente che riguardano tutte le amministrazioni pubbliche, quindi anche le scuole, che conferiscono o autorizzano incarichi ai propri dipendenti. Un secondo adempimento è quello concernente l'obbligo di comunicazione dei compensi corrisposti. Ai sensi dell'art. 53 comma 13 del D.Lgs. n. 165/2001, le Amministrazioni sono tenute a comunicare i compensi da esse direttamente erogati nell'anno precedente o della cui erogazione siano state informate da parte dei soggetti pubblici e privati. La comunicazione dev'essere effettuata per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato. La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica. L'indirizzo del sito internet è: www.anagrafeprestazioni.it raggiungibile mediante un collegamento dal sito del Dipartimento: www.funzionepubblica.it. Sono esentati dalla disciplina i dipendenti che prestano servizio in posizione di comando o fuori ruolo, i compensi derivanti da diritti d'autore, per le attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate.

La libera professione

Il divieto per il personale docente di esercitare attività commerciale, industriale e professionale previsto dall'art. 508, comma 10 del D.Lgs. 297/1994 citato trova un'unica eccezione nel comma 15 dello stesso articolo, che consente al personale docente l'esercizio della libera professione purché non sia di pregiudizio alla funzione docente (comprensiva di tutte le attività ad essa riferite), sia pienamente compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio e sia esplicita previa autorizzazione del Capo di Istituto. La libera professione è un'attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L'attività in parola dev'essere riconducibile alla regolazione giuridica della "professione intellettuale" di cui agli artt. 2229 e seg. del Codice Civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. I compensi percepiti nell'ambito dell'attività libero professionale devono essere dichiarati al fisco, sono soggetti a contributi previdenziali e all'I.V.A. I redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate sono esentati dalla disciplina dell'anagrafe delle prestazioni di cui all'art. 44 della Legge n. 412/1991. Il docente e il personale ata devono preventivamente richiedere al Capo di Istituto l'autorizzazione a svolgere la libera professione e questi deve emettere il provvedimento formale di autorizzazione.

Firmato digitalmente dalla DS Salvatrice Faraci

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Salvatrice Faraci